

## CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

### TRA

L'**Ospedale Generale di Zona "Moriggia-Pelascini"** Italia Hospital S.p.A. (di seguito denominato Ospedale "Moriggia-Pelascini") con sede legale in Roma, C.so Vittorio Emanuele II n. 87 e sede operativa in Gravedona ed Uniti (CO) Via Pelascini n. 3, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05780911003, nella persona del Direttore Generale dott.ssa Carla Nanni, domiciliata per la carica presso detta sede legale

### E

l'**Azienda Socio Sanitaria della Valtellina e dell'Alto Lario** (di seguito denominata ASST Valtellina e Alto Lario) con sede in Sondrio, Via Stelvio n. 25, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00988090148, rappresentata dal Direttore Amministrativo Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n. 228 del 28 aprile 2016

### PREMESSO CHE

- L' ASST Valtellina e Alto Lario ha chiesto la disponibilità dell' Ospedale "Moriggia-Pelascini" all'espletamento di prestazioni medico specialistiche di diagnostica per immagini, da parte di personale Dirigente Medico dipendente della stessa presso l'U.O. Di Radiologia e Diagnostica per immagini;
- le Aziende si riservano espressamente di riesaminare il contenuto del presente contratto alla luce dell'eventuale sopravvenuta normativa in materia.

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1 - Oggetto

L' Ospedale "Moriggia-Pelascini" mette a disposizione dell'ASST Valtellina e Alto Lario – P.O. di Menaggio - il proprio personale della U.O. Di Radiologia e Diagnostica per immagini per l'esecuzione di prestazioni medico specialistiche di diagnostica per immagini:

#### ART. 2 – Condizioni relative all'espletamento dell'attività

L'attività di cui al precedente articolo sarà espletata dal lunedì alla domenica, **dalle ore 20,00 alle ore 8,00** mediante reperibilità dello Specialista Radiologo, per pazienti afferenti al Presidio di Menaggio che presentassero condizioni di necessità urgente o emergente previo trasferimento dal

Presidio di Menaggio a seguito di chiusura dell'episodio di Pronto Soccorso e nuova accettazione presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Gravedona.

### **ART. 3 – Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità **dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2017**, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi a mezzo raccomandata R.R. con almeno 10 giorni di preavviso. Tuttavia, nelle more del perfezionamento degli atti di rito, si conviene di regolare a norma del presente accordo pregressi e reciproci rapporti eventualmente intercorsi a far data dal 01.02.2017.

Eventuali modifiche e/o rinnovo della presente convenzione devono essere espressamente concordate tra le parti.

### **ART. 4 – Eventuali variazioni e rinnovo**

Ogni modifica alla presente convenzione dovrà avvenire mediante atto debitamente sottoscritto dalle parti.

L'eventuale rinnovo della presente convenzione dovrà essere concordato per iscritto tra le parti con un congruo anticipo rispetto alla naturale scadenza.

### **ART. 5 – Recesso Anticipato**

E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di uno dei due contraenti, con preavviso di almeno 10 gg. da notificarsi mediante raccomandata A/R o comunicazione inoltrata al rispettivo indirizzo di posta elettronica certificata.

### **ART. 6 – Codice Etico**

I soggetti sottoscrittori della presente convenzione, si impegnano al rispetto dei reciproci Codici Etici la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la firma dell'atto.

### **ART. 7 – Foro Competente**

Le parti accettano di definire amichevolmente eventuali controversie che insorgano. Nel caso in cui ciò non sia possibile, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo il Foro di Sondrio, e di escludere, pertanto, l'eventuale accesso al foro normativamente disciplinato dal c.p.c..

### **ART. 8– Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si farà riferimento alla vigente normativa. Le parti, infine, si danno reciprocamente atto e confermano che la presente scrittura è stata liberamente e direttamente negoziata dalle parti stesse e che le singole pattuizioni sono state da loro attentamente esaminate e che non si rende pertanto applicabile il disposto di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data.....

**OSPEDALE GENERALE DI ZONA  
"MORIGGIA-PELASCINI" ITALIA HOSPITAL S.P.A**

**Il Direttore Generale**  
*(dott.ssa Carla Nanni)*

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE  
DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO**

**Il Direttore Amministrativo**  
*(dott. Carlo Maria Iacomino)*

Il testo è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012.